

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **382/1994** (ECLI:IT:COST:1994:382)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **12/10/1994**; Decisione del **26/10/1994**

Deposito del **07/11/1994**; Pubblicazione in G. U. **16/11/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20873**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1994/334

N. 382

ORDINANZA 26 OTTOBRE-7 NOVEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto all'inizio del quinto periodo dell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994, sostituendo le parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il

sequestro" con le parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca";

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994 sia corretto come segue:

all'inizio del quinto periodo le parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro" sono sostituite dalle parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.